

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

Una volta usciti dalla scuola di specialità, il percorso formativo dei medici/odontoiatri non finisce: viene infatti loro richiesto, per legge, di mantenersi continuamente aggiornati dal punto di vista scientifico e professionale.

L'obbligo dell'aggiornamento professionale è stato introdotto dal D. L.gvo n. 502/1992.

L'art. 3, comma 5, lettera b), della recente Legge n. 148/2011, ribadisce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente.

Il successivo regolamento di esecuzione della normativa (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), all'art. 7, entra specificatamente nel merito della formazione continua, rinnovando il tema dell'obbligatorietà e chiarendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Infine, l'art. 19 del Codice Deontologico conferma che *“Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell'Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze”*.

ECM sta per “Educazione Continua in Medicina”.

Medici e Odontoiatri sono esentati dall'obbligo di conseguire i crediti ECM i medici specializzandi e i dottorandi di ricerca, in quanto già impegnati in una più strutturata attività formativa e di ricerca.

L'attestato di partecipazione viene rilasciato all'interessato dal provider di formazione, il quale provvederà ad inviare all'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e contestualmente al CO.GE.A.P.S. (Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) l'elenco di coloro che hanno partecipato con esito positivo all'evento formativo con i relativi crediti.

Una volta completato il corso di aggiornamento, il medico riceve un diploma che attesta il conseguimento dei crediti.

Per i medici dipendenti del SSN il regolare conseguimento dei crediti viene verificato dalla propria azienda, mentre per i medici che operano come liberi professionisti o come dipendenti di strutture private la vigilanza spetta all'Ordine.

Dal 2011 sono riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie: Residenziale, FAD, Blended, Formazione sul campo, Autoformazione, Pubblicazione di articoli scientifici/libri, Tutorato, Conferenze/docenze, attività svolte all'estero.

Maggiori informazioni all'interno sul sito istituzionale dell'Ordine.